

Schema di decreto legislativo recante la disciplinaai sensi dell'articolo 4 della legge“Legge di delegazione europea 2015”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la leggerecante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*” e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione ed in particolare l'articolo 55, concernente l'entrata in vigore del regolamento stesso;

VISTO, in particolare, l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che, al paragrafo 1, dispone che nelle materie espressamente armonizzate dal regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo che il diritto dell'Unione non li autorizzi;

VISTO, altresì, l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 riguardante la procedura di notifica preventiva alla Commissione e agli altri Stati membri in caso di adozione di nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti con l'indicazione dei motivi che le giustificano;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ... ;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

ACQUISITA l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 con nota del xxxxxxxx;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
2. L'indicazione di cui al comma 1 deve figurare anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

Art. 2.

(Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento)

1. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 1, è costituita dall'indirizzo o da una indicazione che ne permetta la localizzazione geografica, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento”
2. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, può essere omessa nel caso di:
 - a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
 - b) prodotti preimballati che riportano la bollatura sanitaria.
3. Nel caso in cui l'impresa dispone di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

4. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Art. 3

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 1, non riporti sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro XXX a euro XXXX.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 2, comma 3, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia, quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro XXX a euro XXXX.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 2, comma 4, non riportata in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro XXX a euro XXXX.

4.

Art. 4

(Autorità competente)

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo, con modalità organizzative che garantiscano la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere

assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza. Un ulteriore 15 per cento dei medesimi proventi è attribuito agli organi che hanno eseguito ai sensi della normativa vigente l'accertamento delle violazioni, ove diversi dal citato Dipartimento, per lo svolgimento delle rispettive attività di controllo e di vigilanza.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Clausola di mutuo riconoscimento).

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati fabbricati e/o confezionati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti e, comunque, non oltre il **30 giugno 2017**.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

(Entrata in vigore e data di applicazione)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*. Oggetto del provvedimento è la previsione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

L'intervento regolatorio si pone quale strumento necessario e indispensabile ai fini della corretta applicazione del regolamento comunitario, nel rispetto dei più generali principi sanciti dal regolamento (CE) 178/2002 in materia di tutela della salute e benessere alimentare e nell'ottica della visione integrata della tutela della sicurezza della salute.

Il quadro normativo vigente in materia di legislazione alimentare, di etichettatura degli alimenti e di informazioni ai consumatori va individuato principalmente nel citato regolamento 178/2002, recante la disciplina generale in materia di sicurezza alimentare e nel regolamento (CE) 882/2004 in tema di controlli ufficiali. Costituiscono, altresì, fonti da annoverare al riguardo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, quelle del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e quelle del regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Per completezza si richiama, altresì, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

In Italia, dal 13 dicembre 2014, con l'applicabilità del regolamento (UE) n. 1169/2011, è venuto meno l'obbligo, previsto in via generale dal decreto legislativo n. 109/92, di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati «la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento». La previsione di tale obbligo a livello nazionale era consentita, in precedenza, da una delle direttive abrogate dal regolamento n. 1169/2011, segnatamente dalla direttiva 2000/13/CE, che, all'articolo 3, paragrafo 2, dettava una specifica deroga, in virtù della quale gli Stati membri potevano «mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale».

In attuazione di tale deroga, motivata con riferimento ad esigenze di immediata rintracciabilità dei prodotti alimentari, il decreto legislativo 109/1992, all'articolo 3, ha stabilito che “1....., i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

..... f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

L'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento, essendo frutto di una deroga adottata dai singoli Stati membri, si riferiva solo a prodotti preimballati, prodotti e

commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e quelli lattiero caseari che già riportano obbligatoriamente la bollatura sanitaria.

Difatti era previsto che "...L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), può essere omessa nel caso di:

- b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
- c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria."

Tuttavia, a seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga altre direttive in materia, una considerevole parte del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ha subito disapplicazione, rendendo necessario un adeguamento dell'attuale disciplina in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari alla normativa vigente.

Dunque, a legislazione vigente, l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento rimane in vigore solo per i casi in cui esso è già previsto, con riferimento a determinate categorie di alimenti, da parte di atti dell'Unione.

In tale contesto si è inserito in Italia un ampio dibattito sulla necessità della reintroduzione dell'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare un'ampia tracciabilità dei prodotti alimentari.

Infatti, particolare rilievo assume, per gli aspetti connessi alla tutela della salute pubblica, la necessità di mantenere ferma, nell'ambito della normativa nazionale, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento non solo al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, ma in particolar modo per assicurare una più efficace e celere tutela della salute, mediante una migliore ed immediata rintracciabilità dell'alimento. Tale esigenza è fortemente sentita anche da molte aziende di produzione che infatti ad oggi hanno optato per il mantenimento di tale indicazione in etichetta

La possibilità di procedere in tal senso e mantenere in vita una disposizione della previgente disciplina trova fondamento nelle previsioni contenute nell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento stesso solo se il diritto dell'UE lo autorizza. Tale autorizzazione troverebbe il suo fondamento nell'art. 114 del TFUE, paragrafo 4, che prevede che: "Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da

esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse”.

Le esigenze importanti per come citate all'articolo 36 del TFUE possono pertanto considerarsi anche quelle relative alla protezione della salute.

Alla luce di queste premesse, tenuto conto che la protezione del consumatore costituisce per lo Stato italiano una priorità assoluta, considerato che il sistema di “allerta” italiano è da sempre impostato in modo tale che le informazioni su un ipotetico pericolo per il consumatore siano rese note nel più breve tempo possibile e che, pertanto, siano predisposti i più efficaci strumenti per un eventuale rapido richiamo/ritiro del prodotto stesso, con lo schema di decreto legislativo in esame si potrà continuare a prevedere l'obbligatorietà di riportare sull'etichetta dei prodotti alimentari le indicazioni che consentono di risalire in modo immediato al reale produttore, garantendo un intervento più efficace ed immediato in caso di allerta, a tutela del consumatore e della sua salute.

Conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente, infatti, alle autorità di controllo di attivare più facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute pubblica e, al contempo, minor dispendio economico nell'espletamento delle stesse, rese di fatto più celeri ed agevoli. È opportuno a tal fine ricordare che le attività di controllo vengono espletate ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 che annovera, tra i controlli ufficiali in campo alimentare da effettuarsi a cura degli Stati membri, anche quelli volti a verificare la conformità alla normativa alimentare in genere, con specifico riferimento alle ispezioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Lo stesso articolo 55 ribadisce poi l'obbligo per gli Stati di stabilire le regole e le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa alimentare in questione.

Si aggiunge che si tratta di un obbligo che le imprese italiane rispettano dal 1992 e di un'indicazione che il consumatore italiano è abituato a ritrovare abitualmente in etichetta.

Per quanto la singola impresa possa volontariamente continuare a mantenere tale indicazione nelle proprie etichette, la scelta del mantenimento dell'obbligo sembra più rispondente alle esigenze indicate applicandosi alla generalità dei prodotti alimentari senza discriminazioni e a beneficio di tutti i consumatori. Il mantenimento di tale indicazione per tutte le categorie di alimenti preimballati risulta, dunque, ancora di attualità.

L'aspetto non è secondario anche dal punto di vista sanzionatorio per l'individuazione dell'autorità competente a decidere dell'illecito poiché, in molte circostanze, verrebbe a mancare il riferimento per determinare immediatamente il

luogo della commessa violazione con il rischio che si verificano competenze concorrenti.

Il Governo italiano ha già effettuato un primo tentativo per promuovere l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento armonizzata a livello europeo in occasione della valutazione del regolamento (CE) 178/2002, messa in atto dalla Commissione europea. Nelle more, il Governo ritiene pertanto necessario muoversi a livello nazionale, ripristinando l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento, applicato in Italia fino al 13 dicembre 2014.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni del decreto legislativo.

L'articolo 1 introduce l'obbligo di riportare sul preimballaggio dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività o sull'etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché l'obbligo di fornire tale indicazione anche sull'imballaggio esterno con il quale gli alimenti sono presentati al momento della commercializzazione.

L'articolo 2 stabilisce che l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è costituita dall'indirizzo o da un'indicazione che ne permetta la localizzazione geografica, inclusi, diciture, marchi o codici equivalenti. L'articolo disciplina anche i casi in cui tale indicazione può essere omessa nonché il caso in cui l'impresa disponga di più sedi.

L'articolo 3 sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

L'articolo 4 individua il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo, con modalità organizzative che garantiscano la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. La potestà di accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in questione è attribuita agli organi, sia a livello centrale che locale, addetti al controllo delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione stessa, oltre che agli ufficiali e agli agenti di Polizia giudiziaria. In particolare si fa riferimento ai controlli effettuati dai Carabinieri del Nucleo Tutela della Salute in tutte le fasi della filiera alimentare, nonché dagli organi territoriali del Servizio sanitario nazionale.

Tale articolo stabilisce, inoltre, che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto affluirà ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

L'articolo 5 prevede la clausola di mutuo riconoscimento per i prodotti alimentari preimballati fabbricati e/o confezionati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia e ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea